



COMUNE DI ROCCA SUSELLA

Prov. di Pavia

Loc. Susella 1, 27052 Rocca Susella
Tel. 0383 99 004 - fax 0383 99 200

e.mail comuneroccasusella@virgilio.it
Cod. Fisc. P. IVA: 00487150187

APPROVATO CON DEL. CC21 DEL 22.09.2011

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA "VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' AGRO-ALIMENTARI TRADIZIONALI LOCALI". ISTITUZIONE DELLA De.C.O.- DENOMINAZIONE COMUNALE DI ORIGINE

Art.1

Finalità e ambito di applicazione.

1. Il Comune individua, ai sensi dell'art.3 del T.U. delle leggi sugli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n.267 ed ai sensi dell' art.1, comma 3 e dell'art.32, comma 1, dello Statuto Comunale vigente, tra i propri fini istituzionali anche l'assunzione di responsabilità di assolvere al complesso dei bisogni della collettività locale, individua e determina in relazione ad essi i contenuti della propria azione, valorizza le libere forme di associazione e promuove organismi di partecipazione popolare all'Amministrazione locale, al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. Il Comune, a questo riguardo, assume le attività che, nel rispetto della legge, comportano l'affermazione sostanziale del principio di cui al presente comma e la loro attuazione.

3. In particolare l'azione del Comune si manifesta in direzione:

- a) dell'indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza o il recupero di originali e caratteristiche produzioni agro-alimentari, loro tradizionali lavorazioni e confezioni, ricette della cucina storica e tradizionale che, a motivo della loro rilevanza, siano meritevoli di evidenza pubblica e di promuovere la protezione nelle forme previste dalla legge al fine di garantire il mantenimento delle loro qualità attraverso l'istituzione di un Albo Comunale delle produzioni agro-alimentari e di un Registro De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine);
- b) dell'assunzione, nella fattispecie, di prodotti agro-alimentari e di ricette della cucina storica e tradizionale, che a motivo del loro consistere culturale e tradizionale siano meritevoli di riconoscimento protettivo da parte degli Organi Ufficiali Preposti, di iniziative di valorizzazione per le quali il Comune si avvale della struttura organizzativa di cui all'art.4 del presente regolamento per gli adempimenti amministrativi previsti dalla legge;
- c) di intervenire, mediante forme dirette e/o di coordinamento, in attività di ricerca storica finalizzata alla individuazione di ogni fonte che, per il conseguimento della finalità di cui al presente articolo sia meritevole di attenzione;
- d) di promuovere o sostenere iniziative esterne favorendo anche attraverso interventi finanziari, diretti, nei limiti delle ricorrenti compatibilità di bilancio, e ricercando

- forme di sponsorizzazione da parte di Enti, soggetti singoli ed associati, singoli e privati a sostenere le Associazioni che abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia dei beni culturali e tradizionali nell'ambito delle attività agro-alimentari e che non abbiano fini di lucro;
- e) di rilasciare un marchio De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) al fine di attestare l'origine del prodotto e della ricetta storica e tradizionale, oltre alla loro composizione.

Art.2

Istituzione di un Albo Comunale delle iniziative e manifestazioni.

1.Viene istituito, presso la competente struttura comunale di cui all'art.4, un apposito Albo in cui vengono iscritte le segnalazioni relative alle iniziative e manifestazioni riguardanti le attività, le produzioni agro-alimentari e le ricette della cucina storica e tradizionale che, a motivo delle loro caratteristiche e dell'interesse culturale dalle stesse destato, sono meritevoli di particolare attenzione e rilevanza pubblica.

2.E' previsto che l'iscrizione sia concessa alle manifestazioni che abbiano avuto luogo nel territorio comunale per almeno cinque anni consecutivi.

Art.3

Istituzione del Registro De.C.O.

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale un apposito registro per tutti i prodotti tipici agro-alimentari e le ricette della cucina storica e tradizionale segnalati e denominati.

Art.4

Le segnalazioni ai fini della iscrizione nel Registro

1.Le segnalazioni ai fini della iscrizione nel Registro De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) per tutti i prodotti e per tutte le ricette segnalati e denominati possono essere fatti da chiunque ritenga di promuoverle.

2.Le istanze per la retribuzione della De.C.O. devono essere correlate da una adeguata documentazione in carta libera, diretta ad evidenziare le caratteristiche del prodotto o della ricetta con particolare riferimento a quelle analitiche e di possesso.

3.Sull'ammissibilità della iscrizione del registro della De.C.O. si pronuncia una commissione nominata dal Sindaco. Nella commissione sono rappresentati esperti nel settore agro-.alimentare e operatori in forma singola o associata. La commissione approverà i disciplinari di produzione e di composizione i quali saranno vincolanti per la concessione della De.C.O.

4.Le iniziative, manifestazioni, attività e connesse produzioni e ricette iscritte nell'Albo possono fregiarsi della scritta De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) per tutte le ricette e prodotti segnalati e denominati completata dal numero di iscrizione. Funge da segretario il responsabile del procedimento.

Art.5

La struttura organizzativa

1.La struttura organizzativa a cui viene attribuita la competenza in ragione degli adempimenti previsti nel presente regolamento è definita nell'ambito dell'organizzazione dei servizi vigenti.

2.Il dipendente responsabile della struttura di cui al comma precedente è anche responsabile di tutti i procedimenti previsti dal presente regolamento.

Art.6

Le iniziative comunali

1.Il Comune assicura mediante gli strumenti di cui ha la disponibilità la massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente regolamento.

2.Il Comune individua, nel quadro dei propri programmi editoriali, forme di comunicazione pubblica a cui affidare ogni utile informazione riferita alla materia trattata dal regolamento.

3.Il Comune, altresì, ricerca ai fini De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) forme di collaborazione con Enti e Associazioni particolarmente interessati alla cultura dell'attività agro-alimentare e delle ricette della cucina storica e tradizionale attraverso tutte le forme associative previste dalla vigente legge sull'ordinamento degli Enti Locali.

Art.7

Le tutele e le garanzie

1.Il Comune, nei modi e nelle forme consentiti dalla legge, valorizza i diritti e gli interessi pubblici derivanti dalla presenza di espressioni popolari riguardanti le attività agro-alimentari e le ricette storiche e tradizionali, in quanto rappresentanti di un rilevante patrimonio culturale pubblico, strettamente connesso agli interessi che il Comune è tenuto a tutelare o a garantire ai sensi degli artt.3-13 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs.18.8.2000, n.267.

Art.8

Le attività di coordinamento

1.Il Comune, nell'ambito delle iniziative previste dal presente regolamento attua mediante i propri Organi di Governo-Giunta Comunale e Sindaco- forme di coordinamento rispetto a tutte le organizzazioni culturali che hanno tra i propri fini la cultura della attività agro-alimentari e delle ricette della cucina storica e tradizionale riferita alle corrispondenti espressioni locali.

Art.9

Promozione di domande di registrazione ufficiale

1.Il Comune, per propria iniziativa, su proposta di Organizzazione di produttori interessati o degli Organismi di cui ai precedenti articoli, sussistendo le condizioni previste dalla legge, promuove la presentazione da parte dei soggetti previsti dalla

vigente normativa comunitaria, al Ministero delle Politiche Agricole ed alla Regione la domanda di registrazione ai fini della protezione della denominazione di origine protetta o della indicazione geografica protetta o della attestazione di specificità dei prodotti agricoli e alimentari delle zone di produzione degli stessi.

2. Il Comune sostiene la presentazione della domanda provvedendo per conto ed a nome dei soggetti interessati alla procedura amministrativa ed alle documentazioni occorrenti ed a seguire il procedimento durante le fasi previste dalla legge.

3. Ai fini delle procedure per il riconoscimento DOP, DOC, IGP il Comune interverrà per agevolare l'iter in favore delle aziende che producono i prodotti con il riconoscimento De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) da più di tre anni.

Art.10

Istituzione di una speciale sezione della Biblio-Mediatca Comunale.

1. Nell'ambito della Biblio-Mediatca comunale viene istituito uno spazio documentale, aperto alla ordinaria prevista consultazione pubblica, dove vengono raccolte e catalogate tutte le pubblicazioni, anche di espressione giornalistica, afferenti alla cultura agro-alimentare locale.

Art.11

Riferimento alle normative statali e regionali.

1. Le normative di cui al presente regolamento s'ispirano ai principi di cui alle normative statali e regionali vigenti, conseguentemente queste costituiscono un limite, rispetto alle discipline delle stesse previste, all'applicazione del regolamento in tutte le eventualità di ordine attuativo.

Art.12

Norme finali

1. Il presente regolamento entra in vigore al momento in cui la deliberazione consiliare di approvazione diviene esecutiva a norma di legge.

2. Non sono previste riserve di alcun tipo all'immediata efficacia delle norme di cui al presente regolamento. Il presente regolamento va interpretato, rispetto alla lettera delle espressioni normative, nel senso che queste espressioni non costituiscono un limite, se non riferito alla legge, alla realizzazione di ulteriori iniziative, sempre nell'ambito dell'art.1, ancorché non espressamente previste.